Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 1° febbraio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 28 ottobre 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970
registro n. 34 Difesa, foglio n. 229

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

RAGONESE Annunziatino, nato il 25 marzo 1928, a Castelforte (Latina), appuntato Legione dei carabinieri - Genova. — In servizio di vigilanza esterna a sede consolare, informato all'alba che sul davanzale di una finestra della facciata posteriore era stato deposto un involucro dotato di miccia che stava per prendere fuoco, accorreva e, con freddo coraggio, riusciva a rendere inefficiente una carica esplosiva ad alto potenziale, sventando così gravi danni alle persone ed all'edificio. — Genova, 3 maggio 1970.

TANZI Bruno, nato il 12 ottobre 1918, a Solignano (Parma), caporal maggiore 72° Reggimento fanteria - Divisione « Puglie ». — Durante i reiterati combattimenti per la conquista di quota 731 e di quota 518 di Spi Comarate si comportava valorosamente dando a tutti esempio di coraggio ed ardimento. — Albania, quota 731 e quota 518 di Spi Comarate, 10-12 marzo 1941.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

DUBALLE' Casà, buluc basci 1° Gruppo bande di confine. — Buluc basci comandante di buluc di una Banda di confine, durante violento attacco aereo-terrestre nemico dava continue prove di valore personale ed attaccamento al dovere. Con l'esempio manteneva gli uomini a lui affidati, inchiodati ai loro posti, nonostante l'intenso tiro dell'artiglieria ed il bombardamento aereo nemico. Saputo che una granata aveva distrutto una caponiera e ferito il proprio ufficiale, accorreva prontamente sul posto ove, noncurante del fuoco avversario, si prodigava per il riassestamento di un tratto di linea sconvolta dal cannone e per la reazione di fuoco sul nemico incalzante fino a che rimaneva gravemente ferito. Bellissimo esempio di combattente e profondo attaccamento al dovere. — Metemma, 6-7 novembre 1940.

CROCE AL VALOR MILITARE

HAILU' Destà, buluc basci XXV battaglione coloniale - 4ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, durante un'azione esplorativa-offensiva, raggiunti felicemente gli obiettivi, non sostava, ma si lanciava alla testa dei suoi ascari all'inseguimento infliggendo gravi perdite al nemico. — Amba Ras (Gondar), 20 agosto 1941.

(575)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1970, n. **1239**.

Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, prevista dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30, è sostituita dalla seguente:

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
A. — Animali mammiferi vivi:		
I. Delle seguenti specie domestiche:		
a) cavalli, asini, muli e bardotti; della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo per capo	1.000	1.000
b) della specie suina . . . . per capo	400	400
c) della specie ovina e caprina . . . . per capo	100	100
d) conigli . . . . per 100 kg.	1.000	1.000
e) vitellame giovane destinato all'ingrasso di peso non superiore ai 300 chilogrammi . . per capo	500	500
II. Delle seguenti specie selvatiche: equidi, ruminanti, suidi . . . . per 100 kg.	1.000	1.000
III. Lemuri o proscimmie, chirotteri, insettivori, roditori, maldentati, monotremi . . . . . . per 100 kg.	500	500
IV Altri:		
a) di peso unitario uguale o inferiore a 100 chilogrammi . . . . per capo	500	500
b) di peso unitario superiore a 100 chilogrammi per capo	1.000	1.000
B. — Altri animali vivi:		
I. Volatili da cortile (galli, galline, polli, anatre, oche, tacchini, faraone, e loro piccoli comunque allevati); piccioni domestici . . . . per 100 kg.	1.000	1.000
II. Uccelli e rettili . . . . per 100 kg.	1.000	1.000
III. Pesci, crostacei, molluschi (compresi i testacei) e mammiferi marini:		
a) diversi da quelli destinati alla alimentazione umana . . . . per 100 kg.	500	500
b) destinati alla alimentazione umana . per 100 kg.	150	150
IV. Altri . . . . per 100 kg.	500	500

(1) La visita sanitaria è integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita è, pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanità, anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
C. * Prodotti surgelati di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, atti all'alimentazione umana, esclusi i prodotti di cui alla successiva voce E, punto I . . . . per 100 kg.	1.000	—
D. * Carni e frattaglie commestibili (compreso il lardo), comunque conservate o preparate; altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie; estratti e sughi di carne; minestre e brodi, preparati, contenenti carne:		
I. Carni bovine congelate:		
a) per uso alimentare diretto . . . . . per 100 kg.	500	—
b) per uso industriale . . . . per 100 kg.	300	—
II. Altri . . . . per 100 kg.	1.000	—
E. — Pesci, crostacei e molluschi (compresi i testacei), atti alla alimentazione umana:		
I. Freschi, refrigerati o congelati, surgelati per 100 kg.	150	—
II. Salati o in salamoia, secchi o affumicati per 100 kg.	200	—
III. Preparati o conservati . . . . per 100 kg.	450	—
F. — Latte atto all'alimentazione umana (compreso quello di pecora e di capra):		
I. Fresco, intero o scremato . . . . per 100 kg.	200	—
II. Conservato, concentrato o comunque preparato per 100 kg.	400	—
III. Latticello e siero di latte . . . . . . per 100 kg.	100	—
G. — Creme di latte, fresche, conservate, concentrate o comunque preparate; burro; formaggi e latticini per 100 kg.	500	—

* Allorquando il prodotto animale sia costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non è soggetto al diritto di visita.

(1) La visita sanitaria è integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita è, pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanità, anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
H. — Uova di volatili in guscio o sgusciate, albume e giallo d'uova *freschi, refrigerati, congelati,* essiccati o altrimenti conservati:		
I. Uova da cova . . . . per 100 kg.	1.000	—
II. Uova in guscio per uso alimentare . . per 100 kg.	200	—
III. Altri . . . . per 100 kg.	500	—
I. — Miele naturale . . . . per 100 kg.	1.000	—
K. — Organi, ghiandole e tessuti, per usi opoterapici per 100 kg.	1.000	—
L. — Setòle, crini, peli, piume, penne e loro cascami; ossa, corna, unghie, zoccoli, artigli, becchi e loro polveri e cascami . . . . per 100 kg.	50	—
M. — Budella, vesciche e cagli, freschi, congelati, salati o secchi . . . . per 100 kg.	500	—
N. — Altri avanzi di origine animale, non nominati nè compresi altrove, soggetti a visita sanitaria per 100 kg.	50	—
O. — Strutto ed altri grassi atti all'alimentazione umana, di origine animale, allo stato naturale o comunque preparati e conservati; prodotti contenenti strutto o altri grassi di origine animale, atti all'alimentazione umana . . . . per 100 kg.	500	—

(1) La visita sanitaria è integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita è, pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanità, anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
P. — Grassi ed oli animali, compresi quelli di pesci e di mammiferi marini, destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari per 100 kg.	50	—
Q. — Cera d'api . . . . per 100 kg.	500	—
R. — Mangimi:		
I. Semplici, di origine animale (farine, escluse quelle di ossa; latte, latticello e siero di latte, in polvere; grassi, oli, carni ed altri prodotti per uso zootecnico) . . . . per 100 kg.	50	—
II. Composti, contenenti mangimi semplici di origine animale . . . . per 100 kg.	100	—
S. — Pelli gregge:		
I. Fresche, fresche salate o salate . . . per 100 kg.	250	—
II. Secche o secche salate . . . . per 100 kg.	300	—
T. — Lane in massa, peli fini o grossolani, in massa:		
I. Sucidi . . . . per 100 kg.	100	—
II. Lavati, anche carbonizzati . . . . per 100 kg.	200	—
U. — Cascami di lana e di peli (fini o grossolani) per 100 kg.	50	—

(1) La visita sanitaria è integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita è, pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanità, anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — GIOLITTI — PRETI — NATALI — FERRARI AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1970, n. **1240**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gaetano, nel comune di Trento.

N. 1240. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 6 agosto 1968, integrato con due dichiarazioni 27 gennaio 1969 e 6 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Gaetano, in località Man del comune di Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 79. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. **1241**.

Estinzione delle fondazioni « Tenente Alessandro Celligoi 9° alpini Julia - Servizio di amministrazione XI armata », « Colonnello di amministrazione Alfredo Spadoni » e « Renzo De Zuani ».

N. 1241. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le fondazioni « Tenente Alessandro Celligoi 9° alpini Julia - Servizio di amministrazione XI armata », « Colonnello di amministrazione Alfredo Spadoni » e « Renzo De Zuani » vengono dichiarate estinte. I beni che residueranno dopo la loro liquidazione vengono devoluti a favore della fondazione « Maggiore di amministrazione Oreste Salomone, medaglia d'oro », autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 67. — CARUSO

LEGGE 22 gennaio 1971, n. **4**.

Proroga dei termini per le chiamate ed i trasferimenti a cattedre vacanti presso le facoltà universitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine entro il quale i consigli di facoltà possono provvedere alla copertura delle cattedre scoperte, per trasferimento o per chiamata, è prorogato per l'anno accademico 1970-71, al 28 febbraio 1971.

Nel caso che la copertura sia effettuata per una cattedra già coperta per incarico, i competenti organi accademici destinano, per lo stesso anno accademico e con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti.

Agli insegnamenti ufficiali resisi vacanti a seguito di trasferimenti i competenti organi accademici possono provvedere per incarico entro la stessa data del 28 febbraio 1971.

Le norme relative agli incarichi di insegnamento universitari contenute nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono prorogate anche per l'anno accademico 1971-72.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1971, n. **5**.

Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, allo scopo di assicurare la continuità delle provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, di mantenere in vigore, fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia, le norme di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche e integrazioni previste dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743 e dalla legge 11 marzo 1970, n. 74, la cui efficacia è scaduta il 31 dicembre 1970;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per la sanità e per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili continuano ad avere applicazione, con effetto dal 1° gennaio 1971, le norme di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche ed integrazioni di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 743 e alla legge 11 marzo 1970, n. 74.

Art. 2.

Le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, restano confermate, per l'anno 1971, negli stessi importi previsti ai citati articoli per l'anno finanziario 1969.

Art. 3.

Le somme così stanziate si intendono in conto delle autorizzazioni di spesa che saranno previste dalle nuove disposizioni.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire cinque miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per provvedere al pagamento di assegni mensili arretrati di assistenza. Alla copertura del predetto onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — MARIOTTI — DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 137. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1970.

Sostituzione di un membro e rettifica del nome di un altro membro della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del rapporto di lavoro domestico che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1968 con il quale è stata ricostituita la commissione centrale di cui in argomento;

Vista la lettera del 10 gennaio 1970 con la quale la dott.ssa Olga Barbieri, componente della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico, in rappresentanza del « Fronte della famiglia » comunica di non fare più parte di detta organizzazione, con la conseguenza che deve ritenersi decaduto il suo incarico in seno alla commissione sopracennata;

Vista la lettera del 14 febbraio 1970 con la quale il « Fronte della famiglia » designa, quale proprio rappresentante in seno alla commissione predetta, il dottor Carmine Cecere in sostituzione della dott.ssa Olga Barbieri dimissionaria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione della dott.ssa Olga Barbieri, in quanto avendo rassegnato le dimissioni dal Fronte della famiglia non è più in grado di rappresentare tale organizzazione in seno alla commissione centrale sopra menzionata;

Vista la nota del 12 febbraio 1970 della Confederazione italiana sindacati lavoratori con la quale si comunica che il nome del membro della commissione signorina Fossati è « Maria » e non « Piera »;

Considerata la necessità di rettificare detto decreto ministeriale 4 maggio 1968;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carmine Cecere è nominato membro della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico, in sostituzione della dott.ssa Olga Barbieri.

Art. 2.

E' rettificato da « Piera » in « Maria » il nome della signorina Fossati, membro della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Registro n. 13, *foglio n.* 365

(346)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1970.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.A.M. di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1964 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, concernente le proposte per la composizione numerica e per settore di produzione dei comitati provinciali dello stesso istituto;

Visti le notizie e i dati acquisiti e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio della amministrazione sulla rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle stesse organizzazioni sindacali interessate e dell'ordine provinciale dei medici;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale di Trieste, scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Sono nominati componenti del comitato provinciale di Trieste dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dell'ordine provinciale dei medici indicati di seguito per ciascun settore del comitato stesso, del quale sono membri di diritto il capo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale dello stesso istituto:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Weiss Adolfo e Prevosti Carlo, settore commercio;

Maineri Fulvio, settore credito e assicurazione;

Semilli Emilio, Ludovisi Francesco, Muslin Giuseppe, Giuricin Gianni, Russo Ernesto e Rovatti Ruggiero, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Geppi Elio e Gaspari Sergio, settore commercio;

Armani Oscar, settore credito e assicurazione;

Beltrame Carlo, Barini Bruno e Cominotti Hansi, settore industria;

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Urban Vittorio.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(412)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1970.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.A.M. di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1964 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, concernente le proposte per la composizione numerica e per settore di produzione dei comitati provinciali dello stesso istituto;

Visti le notizie e i dati acquisiti e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio della amministrazione sulla rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle stesse organizzazioni sindacali interessate e degli ordini provinciali dei medici;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale di Catania, scaduto per decorso quadriennio;

Decreta:

Sono nominati componenti del comitato provinciale di Catania dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dell'ordine provinciale dei medici indicati di seguito per ciascun settore del comitato medesimo, del quale sono membri di diritto il capo dello ispettorato del lavoro territorialmente competente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale dello stesso istituto:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Valastro Sebastiano, Leonardi Antonio, Bua Salvatore e Di Bella Nino, settore agricoltura;

Canuto Arnaldo, settore commercio;

Lizio Domenico, settore credito e assicurazione;

Scalia Vito, Geremia Gioacchino e Di Mauro Luigi, settore industria;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Panebianco Santi e Sciuto Salvatore, settore agricoltura;

Guerrera Giuseppe, settore commercio;

Colcerasa Enrico, settore credito e assicurazione;

Mazzamuto Giovanni e Dini Antonio, settore industria.

c) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:

Micale Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(413)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1970.

Iscrizione di diciassette varietà di barbabietole da zucchero nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 676/S in data 9 ottobre 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza del 2 ottobre 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di diciassette varietà di barbabietole da zucchero;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 ottobre 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata:

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di barbabietole da zucchero le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 2 ottobre 1970, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Barbabietola da zucchero « Polysaros A/11 »:
Origine della varietà: incroci tra linee genealogiche tetraploidi e diploidi ;
Responsabile della conservazione in purezza: Renroffi - Bologna.

2) Barbabietola da zucchero « Saros »:
Origine della varietà: incroci tra linee genealogiche diploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: Renroffi - Bologna.

3) Barbabietola da zucchero « Polysaros Z/2 »:
Origine della varietà: incroci tra linee genealogiche tetraploidi e diploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: Renroffi - Bologna.

4) Barbabietola da zucchero « Kaweprecercopoly »:
Origine della varietà: incroci tra linee genealogiche tetraploidi e diploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Pabbethge & Giesecke Aktiengesellschaft - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

5) Barbabietola da zucchero « Cesena R »:
Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;
Responsabile della conservazione in purezza: Società italiana per l'industria degli zuccheri - Genova - Centro seme di Cesena (Forlì).

6) Barbabietola da zucchero « Cesena Z »:
Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti.
Responsabile della conservazione in purezza: Società italiana per l'industria degli zuccheri - Genova - Centro seme di Cesena (Forlì).

7) Barbabietola da zucchero: « Cesena poliploide autunnale »:
Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;
Responsabile della conservazione in purezza: Società italiana per l'industria degli zuccheri - Genova - Centro seme di Cesena (Forlì).

8) Barbabietola da zucchero « Mezzano N »:
Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;
Responsabile della conservazione in purezza: Società « Eridania » Zuccherifici nazionali Genova Centro seme di Mezzano (Ravenna).

9) Barbabietola da zucchero « Mezzano 27 »:
Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;
Responsabile della conservazione in purezza: Società « Eridania » Zuccherifici nazionali - Genova - Centro seme di Mezzano (Ravenna).

10) Barbabietola da zucchero « Mezzano Z »:
Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;
Responsabile della conservazione in purezza: Società « Eridania » Zuccherifici nazionali - Genova - Centro seme di Mezzano (Ravenna).

11) Barbabietola da zucchero: « Mezzano Au/N:
Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti;
Responsabile della conservazione in purezza: Società « Eridania » Zuccherifici nazionali - Genova - Centro seme di Mezzano (Ravenna).

12) Barbabietola da zucchero « Mezzano poliploide S »:
Origine della varietà: Incroci tra linee genealogiche tetraploidi e diploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: Società « Eridania » Zuccherifici nazionali - Genova - Centro seme di Mezzano (Ravenna).

13) Barbabietola da zucchero « Maribo Resista Poly »:
Origine della varietà: Incroci tra linee genealogiche tetraploidi e diploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabbrikker, 5 - Lancebrogade Copenaghen (Danimarca).

14) Barbabietola da zucchero « Maribo Magna Poly »:
Origine della varietà: Incroci tra linee genealogiche tetraploidi e diploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabbrikker, 5 - Lancebrogade Copenaghen (Danimarca).

15) Barbabietola da zucchero « Aj Poly 1 »:
Origine della varietà: Incroci tra linee genealogiche tetraploidi e diploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: Hodowla Buraka Cukrowego - Varsavia (Polonia).

16) Barbabietola da zucchero « Aj Poly 2 »:
Origine della varietà: Incroci tra linee genealogiche tetraploidi e diploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: Hodowla Buraka Cukrowego - Varsavia (Polonia).

17) Barbabietola da zucchero « Aj Polycama »:
Origine della varietà: Incroci tra linee genealogiche tetraploidi e diploidi;
Responsabile della conservazione in purezza: Hodowla Buraka Cukrowego - Varsavia (Polonia).

Roma, addì 19 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

(369)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci, e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale è stata istituita la borsa merci di Parma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Parma, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, formulate con deliberazione n. 590 del 12 novembre 1970;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Parma, per l'anno 1971, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Vezzali dott. Gualtiero;
2. Bertoni dott. Luciano;
3. Fava dott. Rolando;
4. Guareschi geom. Guido;
5. Piazza dott. Maurizio;
6. Savi sig. Umberto;
7. Ziliotti dott. Giuseppe.

Membri supplenti:

1. Artoni p.a. Giuseppe;
2. Savi ing. Antonio;
3. Ghersetich dott. Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(511)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1971.

Modifica al regolamento organico del personale operaio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale operaio del predetto istituto, approvato con decreto 16 gennaio 1964 del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 23 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 dicembre 1947, n. 1614, che stabilisce le norme per le modifiche alle disposizioni statutarie e regolamentari;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'Istituto in data 9 dicembre 1970 in ordine alla proposta di modifica del regolamento per il personale operaio;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 21 del regolamento per il personale operaio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi approvato con decreto ministeriale del 16 gennaio 1964, è così sostituito:

« A decorrere dal 1° gennaio 1971, la durata settimanale dell'orario di lavoro si conforma a quella in vigore per gli operai dello Stato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(300)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Trasferimento ed inclusione di comuni interessati alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle zone di controllo « A » e « B » previste dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'ultimo comma dell'art. 2 della legge sopra citata che prevede l'assegnazione di un comune ad una delle zone di controllo su richiesta debitamente motivata;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1967;

Vista la richiesta d'inserimento in zona di controllo avanzata dalle amministrazioni comunali o dal competente comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico;

Considerate le particolari condizioni meteorologiche, industriali ed urbanistiche dei comuni interessati;

Sentito il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in data 1° dicembre 1970;

Decreta:

Sono trasferiti dalla zona « A » alla zona « B » di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

Provincia di Milano: Sesto S. Giovanni e Monza.

Sono inseriti nella zona « A » di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

Provincia di Milano: Abbiategrasso, Agrate, Albairate, Arcore, Arese, Arluno, Assago, Bareggio, Barlassina, Basiglio, Bellinzago, Bellusco, Biassone, Bollate, Bovisio Masciano, Bresso, Brugherio, Buccinasco, Burago, Bussero, Busto Garofalo, Cambiago, Canegrate, Caponago, Carpiano, Carugate, Casorezzo, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Cavenago Brianza, Ceriano Laghetto, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Mon-

zese, Colturano, Concorezzo, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusano, Cusanò Milanino, Desio, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Locate Triulzi, Macherio, Magenta, Meda, Mediglia, Melegnano, Melzo, Muggiò, Nerviano, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ornago, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano, Pregnana, Rescaldina, Rho, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rozzano, S. Donato Milanese, S. Giorgio su Legnano, S. Giuliano Milanese, S. Vittore Olona, Sedriano, Segrate, Senago, Seregno, Sattala, Settimo Milanese, Seveso, Solaro, Sovigo, Trezzano sul Naviglio, Venzago, Varedo, Vedano, Vignate, Villasanta, Vimercate, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido S. Giacomo.

Provincia di Varese: Caronno Pertusella, Gallarate, Marnate.

Provincia di Pavia: Voghera.

Provincia di Bologna: Imola.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(587)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Determinazione della dilazione che, per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 1971, può essere concessa per il pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata sui prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 393, concernente il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e della imposta generale sull'entrata sui prodotti petroliferi;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° febbraio al 31 dicembre 1971, la dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per la immissione in consumo sul mercato interno, può essere concessa per un periodo di novanta giorni e per un saggio di interesse del cinque per cento annuo, con esclusione dei primi trenta giorni, nei limiti stabiliti dall'amministrazione finanziaria e comunque fino ad un ammontare massimo globale dei predetti tributi non superiore, complessivamente per tutte le concessioni, a lire 550 miliardi.

Art. 2.

Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi, per ottenere la dilazione di pagamento di cui al precedente articolo 1, devono presentare al Ministero delle finanze, a termini dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, apposita istanza nella quale deve essere precisato:

a) l'impianto o gli impianti di estrazione dei prodotti petroliferi e dei gas di petrolio liquefatti, nazionali;

b) l'importo della dilazione richiesta;

c) la forma di garanzia che si intende prestare e, nel caso di fidejussione bancaria, la indicazione della banca o dell'istituto di credito prescelto tra quelli specificati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, con le precisazioni ivi previste;

d) la dogana presso la quale si intende prestare la garanzia.

Le istanze già presentate ai fini della concessione del beneficio del pagamento differito per l'anno 1971 da parte delle aziende ammesse a fruire dell'anzidetto beneficio per il mese di gennaio 1971 in base al decreto ministeriale 29 dicembre 1970, sono valide per la concessione del medesimo beneficio ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(1033)

DECRETO PREFETTIZIO 23 gennaio 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Lucca.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 1215/15-2, in data 2 luglio 1968, con il quale venne ricostituito il consiglio provinciale di sanità, per il triennio luglio 1968-luglio 1971;

Vista la comunicazione dell'ordine dei farmacisti, relativa alla sostituzione del dott. Giovanni Battista Melosi con il dott. Rino Lupetti, in rappresentanza della categoria;

Ritenuto di far luogo alla nuova nomina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Rino Lupetti è nominato membro del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'ordine dei farmacisti, in sostituzione del dott. Giovanni Battista Melosi.

Lucca, addì 23 gennaio 1971

Il prefetto: PONZANO

(970)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1970, al registro n. 16, foglio n. 322, è dichiarato inammissibile, per mancanza di provvedimento impugnabile, il ricorso proposto in data 2 aprile 1969 dal sig. Mancini Mario, impiegato del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva istituito per i servizi dell'alimentazione dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, avverso il mancato inquadramento nei ruoli organici di cui all'art. 3 della citata legge.

(613)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Gaggi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(792)

Autorizzazione al comune di Lacedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Lacedonia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.151.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(793)

Autorizzazione al comune di Larino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1971, il comune di Larino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.210.088 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(794)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1971, il comune di Lapio (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.827.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(795)

Autorizzazione al comune di Marrubiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Marrubiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.250.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(796)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Monte San Savino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.684.090 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(797)

Autorizzazione al comune di Monteforte Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Monteforte Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.386.285 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(798)

Autorizzazione al comune di Montefredane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Montefredane (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.527.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(799)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1971, registro n. 2, foglio n. 248, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal dott. Lunetta Calogero, ispettore generale per i servizi provinciali del Tesoro, dimissionario dall'impiego con effetto dal 2 maggio 1966, avverso il provvedimento con il quale venne respinta l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere la valutazione agli effetti della indennità di buonuscita, a norma della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, dei benefici per campagne di guerra e servizio militare dal medesimo prestato nelle ex colonie.

(741)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 223 Mod. 241 D.P. — Data: 19 novembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Milano — Intestazione: Manfredonia Manfredi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.712.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 gennaio 1971

(355)

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(*Unica pubblicazione*) (Legge 16 febbraio 1962, n. 76) Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	83927	D'Alessandro Maria Rosaria di Francesco, moglie di Macchiaròla Michele, domiciliata in Gambatesa (Campobasso), vincolata come dote	24.000

(381)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 28 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,55	623,70	623,72	623,63	623,70	623,05	623,68	623,63	623,55	623,60
Dollaro canadese	617,10	617,15	617,25	617,10	616,60	616,60	617,15	617,10	617,10	617 —
Franco svizzero . . .	145,11	145,11	145,08	145,105	145,05	145,11	145,11	145,105	145,11	145,10
Corona danese	83,34	83,35	83,34	83,32	83,30	83,34	83,32	83,32	83,34	83,33
Corona norvegese .	87,33	87,34	87,34	87,315	87,50	87,33	87,32	87,315	87,33	87,33
Corona svedese . .	120,79	120,82	120,80	120,775	120,60	120,79	120,78	120,775	120,79	120,80
Fiorino olandese	173,50	173,50	173,49	173,50	173,50	173,50	173,51	173,50	173,50	173,47
Franco belga .	12,56	12,568	12,57	12,5665	12,56	12,56	12,567	12,5665	12,56	12,56
Franco francese	113,08	113,08	113,08	113,08	113,10	113,08	113,09	113,08	113,08	113,06
Lira sterlina .	1506,10	1506,70	1507,50	1506,75	1505,50	1506,10	1507,15	1506,75	1506,10	1506,25
Marco germanico .	171,78	171,82	171,83	171,765	171,70	171,82	171,79	171,765	171,78	171,75
Scellino austriaco .	24,11	24,11	24,11	24,1035	24,14	24,12	24,106	24,1035	24,11	24,10
Escudo portoghese	21,92	21,96	21,94	21,9210	21,90	21,93	21,93	21,9210	21,92	21,90
Peseta spagnola .	8,96	8,96	8,9675	8,9620	8,95	8,96	8,9625	8,9620	8,96	8,95

Media dei titoli del 28 gennaio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,975
» 5 % (Ricostruzione)	88,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,40
» 5 % (Città di Trieste)	90,55
» 5 % (Beni esteri)	86,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,60
» 5,50 % » » 1968-83	89,65
» 5,50 % » » 1969-84	90,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,20
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,655
Dollaro canadese	617,125
Franco svizzero	145,107
Corona danese	83,32
Corona norvegese	87,317
Corona svedese	120,777
Fiorino olandese	173,505
Franco belga	12,567
Franco francese	113,085
Lira sterlina	1506,95
Marco germanico	171,777
Scellino austriaco	24,105
Escudo portoghese	21,925
Peseta spagnola	8,962

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 29 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	623,63	623,45	623,54	623,50	623,45	623,64	623,56	623,50	623,63	623,60
Dollaro canadese	617,10	617,20	617,50	617,70	617 —	617,12	618 —	617,70	617,10	618 —
Franco svizzero . .	145,10	145,11	145,14	145,09	145,05	145,10	145,905	145,09	145,10	145,10
Corona danese	83,32	83,30	83,35	83,30	83,30	83,31	83,30	83,30	83,32	83,32
Corona norvegese .	87,31	87,31	87,30	87,27	87,50	87,30	87,275	87,27	87,31	87,32
Corona svedese . .	120,77	120,75	120,70	120,69	120,60	120,77	120,69	120,69	120,77	120,75
Fiorino olandese .	173,50	173,50	173,41	173,36	173,40	173,50	173,395	173,36	173,50	173,40
Franco belga .	12,56	12,568	12,5625	12,5645	12,56	12,56	12,565	12,5645	12,56	12,56
Franco francese	113,08	113,08	113,05	113,025	113,10	113,08	113,03	113,025	113,08	113,05
Lira sterlina .	1506,75	1506,70	1506,90	1506,65	1505,50	1506,75	1506,50	1506,65	1506,75	1506,40
Marco germanico .	171,76	171,82	171,70	171,69	171,70	171,75	171,69	171,69	171,76	171,75
Scellino austriaco .	24,10	24,11	24,095	24,0970	24,14	24,10	24,10	24,0970	24,10	24,10
Escudo portoghese	21,92	21,93	21,925	21,93	21,90	21,92	21,93	21,93	21,92	21,90
Peseta spagnola .	8,96	8,96	8,965	8,9605	8,95	8,95	8,96125	8,9605	8,96	8,95

Media dei titoli del 29 gennaio 1971

Rendita 5 % 1935 .	89,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,10
» 3,50 % (Ricostruzione) .	80,85
» 5 % (Ricostruzione) .	88,10
» 5 % (Riforma fondiaria) .	89,725
» 5 % (Città di Trieste) .	90,625
» 5 % (Beni esteri) .	86,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	86,525
» 5,50 % » » 1968-83	89,15
» 5,50 % » » 1969-84	90,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977 . . .	99,75
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,375
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	97,475
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	91,50
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	91,90
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	97,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1971

Dollaro USA	623,53
Dollaro canadese	617,85
Franco svizzero	145,092
Corona danese	83,30
Corona norvegese	87,272
Corona svedese	120,69
Fiorino olandese	173,377
Franco belga	12,565
Franco francese	113,027
Lira sterlina	1506,575
Marco germanico	171,69
Scellino austriaco	24,098
Escudo portoghese	21,93
Peseta spagnola	8,961

MINISTERO DELLA SANITA

Conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;
Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense ai benemeriti della salute pubblica;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'argento « Ai benemeriti della salute pubblica » a:

Vatalaro dott. Luigi, maggiore medico.

E' conferita la medaglia di bronzo « Ai benemeriti della salute pubblica » a:

Accardi dott. Salvatore;
Aiello prof. dott. Domenico;
Albanese dott. Mario;
Becchina dott. Giovanni;
Calì prof. dott. Vincenzo;
Fontana dott. Nicola;
Giammanco dott. Giuseppe;
Ingraldo dott. Vincenzo;
Mazara dott. Nicolò;
Morreale dott. Nicolò;
Natoli dott.ssa Donata;
Pagliuso dott. Matteo;
Rocca dott. Francesco;
Scio prof. dott. Eugenio;
Zambito dott. Francesco;
Vivona dott. Enzo.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI

(623)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1970 al 30 novembre 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2195/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, e inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	4,198
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	2,595
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	2,423
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	1,373
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	4,114
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	3,497
11.01 E (III)	Farina di granoturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	2,545
11.01 F	Farina di riso	4,187
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	4,198
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	2,595
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	2,423
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) . . .	1,373
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (4)	4,114
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1)	3,497
11.02 A V (c)	Semole e semolini di graturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1)	2,545
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,187
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	4,801
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	4,070
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	3,307
11.02 B IV a)	Avena spuntata	1,214
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	2,154
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	1,373
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	4,801
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	5,088
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	1,373
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . .	3,000
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,227
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	2,595

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	1,373
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	2,622
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	4,801
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,227
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	4,198
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a) . . .	2,595
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	2,692
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	2,154
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	1,373
11.02 E V	Fiocchi di granturco	2,622
11.02 E VI	Fiocchi di riso	4,029
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,177
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,643
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	8,378
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,260
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	4,528
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	3,384
11.07 B	Malto torrefatto	3,943
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	1,725
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso (N x 6,25)	3,126
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	0,787
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0,787
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	0,787
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	0,787
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0,787

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.

(12819)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di 3 classe in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 23 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1969, registro n. 100, foglio n. 167, con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 23 settembre 1969, è costituita come segue:

Presidente:

Sinopoli prof. dott. Mario, consigliere delle Corte dei conti - Roma.

Componenti:

Orlandelli prof. Gianfranco, ordinario di paleografia e diplomatica presso l'Università di Bologna;

Arnaldi prof. Girolamo, ordinario di storia medioevale presso la facoltà di lettere dell'Università degli studi di Bologna;

Paratore dott. Gaetano, ispettore generale nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione - Roma;

Fittipaldi dott. Massimo, direttore di biblioteca di 1ª classe - Napoli.

Segretario:

Fichera dott. Alfredo, direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione - Roma.

La spesa complessiva che si presume di L. 3.000.000 (tremilioni) graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario dell'anno 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1970
Registro n. 113, *foglio n.* 161

(503)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1969, registro n. 24 Difesa, foglio n. 70;

Visto il decreto ministeriale in data 26 marzo 1970, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1970, registro n. 11 Difesa, foglio n. 191;

Considerato che il colonnello G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Maccarrone Elio, membro aggiunto della commissione suddetta per gli esami orali di cultura tecnico-professionale della specialità aeronautici, della specialità armamento e della specialità automobilisti, è impossibilitato a continuare a svolgere, per sopravvenuti motivi di salute, le relative funzioni:

Decreta:

Articolo unico

Il colonnello G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Maccarrone Elio, membro aggiunto della commissione in preambolo, è sostituito in tale incarico dal magg. generale G.A.r.i. s.p.a.d. Zizzi Giovanni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1970
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 400

(617)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quattro posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete.

Il 3° supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1970 pubblica il decreto ministeriale 22 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1970, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 194, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a quattro posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968.

(422)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.